

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1996

che modifica la decisione 93/246/CEE che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) (1994-1998)

(96/663/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

(1) considerando che, il 18 dicembre 1989, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia ⁽⁵⁾, che prevede la concessione di aiuti a sostegno del processo di riforma economica e sociale nei paesi dell'Europa centrale ed orientale in settori tra i quali figura la formazione;

(2) considerando che il Consiglio ha adottato il 19 luglio 1993 il regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93 relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e nella Mongolia ⁽⁶⁾;

(3) considerando che il Consiglio ha adottato il 29 aprile 1993 la decisione 93/246/CEE che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) ⁽⁷⁾ per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 1994;

(4) considerando che i paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione sovietica, beneficiari dei programmi PHARE e TACIS, considerano la formazione, e in particolare l'istruzione superiore, uno dei settori chiave che consentono di condurre il processo di riforma economica e sociale;

(5) considerando che la Comunità europea ha concluso degli accordi di associazione con sei paesi dell'Europa centrale ⁽⁸⁾ e li ha firmati ⁽⁹⁾ con altri quattro paesi;

(6) considerando che potranno essere firmati e conclusi accordi di associazione con altri paesi dell'Europa centrale;

(7) considerando che il Consiglio europeo di Essen (dicembre 1994) ha definito per questi paesi associati una strategia di «preadesione» che comprende, in particolare, l'apertura dei programmi comunitari, segnatamente nel settore dell'istruzione e della formazione;

(8) considerando che TEMPUS può ancora contribuire efficacemente allo sviluppo strutturale dell'istruzione superiore necessario al miglioramento delle quali-

⁽¹⁾ GU n. C 207 del 18. 7. 1996, pag. 8.

⁽²⁾ Parere espresso il 15 novembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 295 del 7. 10. 1996, pag. 34.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 19 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 463/96 (GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 112 del 6. 5. 1993, pag. 34.

⁽⁸⁾ Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria.

⁽⁹⁾ Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia.

fiche professionali adeguate alla riforma economica, in vista della loro integrazione al mercato interno della Comunità e che non esistono altri strumenti per realizzare questo obiettivo;

- (9) considerando che i paesi associati dell'Europa centrale sono portati a definire una strategia particolare e le loro esigenze specifiche nell'ambito di TEMPUS, tenendo conto in particolare dell'apertura dei programmi SOCRATES e LEONARDO;
- (10) considerando che il programma SOCRATES, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, ed il programma LEONARDO, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, sono aperti alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari, da concludere con tali paesi;
- (11) considerando che la Comunità europea ha firmato accordi di partenariato con la Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Federazione russa e l'Ucraina e che essa attualmente negozia accordi con altri Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica;
- (12) considerando che la recente attuazione di TEMPUS nei paesi beneficiari dell'aiuto TACIS, le cui esigenze sono più importanti e i settori più vasti, giustifica pienamente il proseguimento delle azioni avviate;
- (13) considerando che è stata stabilita una pianificazione finanziaria per i programmi PHARE e TACIS fino al 31 dicembre 1999;
- (14) considerando che l'articolo 11 della decisione 93/246/CEE stabilisce che la Commissione procederà ad una valutazione dell'attuazione del programma TEMPUS e presenterà, entro il 30 aprile 1996, una proposta di proseguimento o di adeguamento del programma per il periodo successivo al 1° luglio 1998;
- (15) considerando che i risultati di tale valutazione hanno convalidato la scelta fatta di adottare e di diversificare maggiormente le forme di assistenza in funzione delle esigenze nazionali e delle priorità dei sistemi di istruzione superiore;
- (16) considerando che la medesima valutazione ha dimostrato la capacità di TEMPUS di contribuire efficacemente, nei paesi partner, alla diversificazione dell'offerta di istruzione e alla cooperazione fra le università, creando in tal modo condizioni favorevoli allo sviluppo della cooperazione scientifica, culturale ed economica;
- (17) considerando che i risultati della valutazione sopra descritti sono confermati nei giudizi formulati sul programma dalle competenti autorità dei paesi dell'Europa centrale e orientale e delle Repubbliche

dell'ex Unione sovietica, nonché nelle opinioni espresse dagli utenti del programma, dalle strutture incaricate della sua articolazione nei paesi partner e nell'Unione europea, nonché dagli esperti e rappresentanti qualificati, in sintonia con i punti di vista della Comunità universitaria europea;

- (18) considerando che esistono nella Comunità e nei paesi terzi strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere invitate a recare un contributo finanziario alla concessione di un aiuto efficace nel campo della formazione a livello dell'istruzione superiore;
- (19) considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli all'articolo 235 e che ricorrono i presupposti per il ricorso a tale articolo,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 93/246/CEE è modificata come segue:

- 1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Durata di TEMPUS II

La seconda fase del programma di cooperazione trans-europea per l'istruzione superiore, in appresso denominata "TEMPUS II" è adottata per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° luglio 1994.»

- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato alla presente decisione.
- 3) All'articolo 11, il testo degli ultimi due commi è sostituito dal seguente:

«Anteriormente al 30 aprile 1998, la Commissione presenta una relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione, corredata, se del caso, da una proposta di proroga o di adeguamento del programma TEMPUS per il periodo successivo al 1° luglio 2000 per i paesi partner che non avranno ancora accesso alle attività relative all'istruzione superiore dei programmi comunitari di istruzione e di formazione (SOCRATES — LEONARDO).

La Commissione presenta una relazione finale entro il 30 giugno 2004.»

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BHREATHNACH

ALLEGATO

«ALLEGATO

Progetti europei comuni

1. La Comunità europea recherà il proprio contributo a progetti europei comuni della durata massima di tre anni.

I progetti europei comuni associeranno almeno una università di un paese partner, una università di uno Stato membro e un ente partner (università o impresa) di un altro Stato membro.

2. Gli aiuti ai progetti europei comuni possono essere concessi per varie attività secondo le esigenze specifiche degli istituti interessati e secondo le priorità stabilite, tra cui:

- i) azioni comuni in materia di istruzione e formazione, miranti in particolare alla creazione di nuovi curricula, all'aggiornamento e alla revisione dei programmi di studio esistenti, allo sviluppo delle capacità delle università nel campo della formazione continua e della riqualificazione alla messa in atto di corsi intensivi di breve durata e allo sviluppo di sistemi di insegnamento a distanza;
- ii) provvedimenti a favore della riforma e dello sviluppo dell'istruzione superiore e delle sue capacità, in particolare attraverso la ristrutturazione della gestione degli istituti e dei sistemi di istruzione superiore, la modernizzazione delle infrastrutture, l'acquisizione delle attrezzature necessarie all'attuazione di un progetto europeo comune e, se del caso, la messa a disposizione di un'assistenza tecnica e finanziaria alle autorità responsabili;
- iii) promozione della cooperazione dell'università con gli operatori socioeconomici, tra i quali l'industria, tramite azioni comuni;
- iv) sviluppo della mobilità degli insegnanti, del personale amministrativo delle università e degli studenti, nell'ambito di progetti europei comuni:
 - a) sono concesse borse di studio al personale insegnante/amministrativo delle università o ai formatori delle imprese degli Stati membri per svolgere compiti d'insegnamento/formazione di durata compresa fra una settimana e un anno nei paesi partner e viceversa⁽¹⁾;
 - b) sono concesse borse di studio al personale insegnante/amministrativo delle università dei paesi partner per periodi di riqualificazione e di aggiornamento nella Comunità europea⁽¹⁾;
 - c) sono concesse borse di studio, fino al dottorato compreso, destinate sia agli studenti dei paesi partner che compiono un periodo di studi nella Comunità europea che agli studenti della Comunità europea che compiono un periodo di studi nei paesi partner. Questi aiuti sono di norma corrisposti per un periodo compreso tra tre mesi e un anno⁽¹⁾;
 - d) per gli studenti partecipanti ad un progetto europeo comune destinato precipuamente a favorire la mobilità, la precedenza è data agli studenti partecipanti a progetti nei quali il periodo di studio trascorso all'estero è riconosciuto integralmente dall'università di origine dello studente⁽¹⁾;
 - e) è fornito un sostegno per i tirocini pratici o nell'industria, di durata compresa fra un mese e un anno, per gli insegnanti, i formatori, gli studenti e i diplomati dei paesi partner, fra la fine dei loro studi e il primo lavoro, in modo da consentire loro di seguire un periodo di formazione pratica nelle imprese della Comunità e viceversa⁽¹⁾.
- v) attività che contribuiscono al successo dei progetti europei comuni e che coinvolgono due o più paesi partner.

Misure di carattere strutturale e/o complementare

Sono concesse borse di studio per un certo numero di provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare (in particolare assistenza tecnica, seminari, studi, pubblicazioni, attività di informazione). Tali misure sono destinate a sostenere gli obiettivi del programma, in particolare il contributo allo sviluppo e alla ristrutturazione dei sistemi di istruzione superiore nei paesi partner.

Nell'ambito di tali misure di carattere strutturale, sono fra l'altro concesse borse di studio con i seguenti scopi:

- sviluppare e rafforzare le capacità e la realizzazione di una pianificazione strategica e dello sviluppo istituzionale degli istituti di insegnamento superiore a livello di università o di facoltà;
- sostenere la diffusione delle azioni di cooperazione che perseguono gli obiettivi di TEMPUS e garantirne la durata;
- elaborare una strategia nazionale in un determinato paese partner per lo sviluppo di un aspetto specifico dell'istruzione superiore.

⁽¹⁾ Non sono concesse borse di mobilità individuali in tutti i casi in cui tali attività sono accessibili nell'ambito di programmi comunitari di istruzione e di formazione (SOCRATES, LEONARDO).

Borse di studio individuali

Oltre ai progetti europei comuni e alle misure strutturali e/o complementari, la Comunità europea sostiene anche la concessione di borse di studio individuali per insegnanti, formatori, amministratori universitari, alti funzionari dei ministeri, incaricati della gestione dei sistemi di istruzione e altri esperti nel campo della formazione, provenienti da paesi partner o della Comunità, per visite destinate alla promozione della qualità, dello sviluppo e della ristrutturazione dell'insegnamento e della formazione superiore nei paesi partner.

Le visite in questione possono coprire i seguenti settori:

- lo sviluppo di corsi e di materiale didattico,
- sviluppo del personale, in particolare mediante periodi di riqualificazione e tirocini nell'industria,
- missioni d'insegnamento,
- attività miranti a sostenere lo sviluppo dell'istruzione superiore.

Azioni di sostegno

1. È fornita alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per sostenere le attività svolte in conformità della presente decisione e per assicurare la necessaria verifica dell'attuazione del programma.
 2. È fornito un aiuto per un'adeguata valutazione esterna di TEMPUS II.
-